

Fondazione Cogeme Onlus
STATUTO

DI REP. NOTAIO G. BEZZI



Art. 1

Denominazione e sede

È costituita su iniziativa della società Cogeme spa la fondazione denominata "Fondazione Cogeme Onlus", con sede legale in Rovato (Bs), via XXV Aprile n. 18.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.lgs. n. 460/1997, la Fondazione assume nella denominazione la qualifica di "Onlus" che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

Art. 2

Finalità, impegno e territorio

La Fondazione Cogeme Onlus non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale nell'ambito del territorio della Regione Lombardia. L'impegno operativo della Fondazione si esplica prevalentemente nel settore dell'ambiente, in particolare nelle tematiche dell'economia circolare, dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale, della sostenibilità energetica e della tutela ambientale; tale operatività avviene, altresì, nel campo della cultura, della formazione, della ricerca scientifica, della promozione storico-artistica e del patrimonio identitario delle comunità locali.

In particolare, la Fondazione Cogeme Onlus si propone di:

- approfondire, promuovere e divulgare le tematiche dell'economia circolare, della crescita socio-economica sostenibile, del risparmio energetico, del rispetto e della tutela ambientale;
- elaborare progetti di sviluppo del territorio, attraverso la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio ambientale, naturale e paesaggistico, storico-culturale e artistico-architettonico;
- svolgere studi, ricerche scientifiche e sondaggi su tematiche ambientali, di risparmio energetico, socio-economiche e storico-culturali, anche in collaborazione con centri universitari e istituti scientifici di ricerca;
- promuovere iniziative tese alla diffusione di una prospettiva di governo del territorio a livello sovra comunale, in collaborazione con enti pubblici, privati e del terzo settore;
- sostenere, promuovere e svolgere iniziative per la riqualificazione del territorio, della qualità dell'ambiente e del patrimonio storico-architettonico, funzionale e lavorativa del mondo rurale;
- sostenere iniziative finalizzate alla diffusione della "cultura del lavoro" giovanile nei seguenti settori: a) tradizione e antichi mestieri; b) innovazione e ricerca; c) incubatore d'impresa per giovani;
- valorizzazione e conservazione della storia, della cultura aziendale, del patrimonio documentario e archivistico del Fondatore Cogeme S.p.a.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione Cogeme Onlus può:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine; la locazione, l'assunzione

in concessione o comodato e l'acquisto, in priorità o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero detenuti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia svolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla creazione degli organismi anzidetti e/o di gruppi, associazioni;
- costituire, concorrere alla costituzione nonché partecipare a società di capitali, purché in via strumentale e accessoria al perseguimento degli scopi istituzionali;
- promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative o eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- sostenere attività di formazione, stages, corsi e seminari, anche di perfezionamento superiore, attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori statutari d'interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale, nei limiti previsti della legge, al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, a stampa e digitale, delle comunicazioni audio e video, dei social media e della diffusione dei dati attraverso la rete internet;
- svolgere ogni altra attività idonea, di supporto o strumentale, al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria e produttiva, purché realizzate nel rispetto della vigente normativa in materia di Onlus.

Art. 4

Patrimonio



Il patrimonio della Fondazione Cogeme Onlus è composto:


- dal fondo di dotazione risultante dell'atto costitutivo;
- da donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- da beni mobili e immobili espressamente destinati ad accrescere il patrimonio;
- da contributi ricevuti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti locali o da altri enti pubblici espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da contributi ricevuti da persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private, espressamente destinati ad aumentare il patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di amministrazione può essere destinata a tale scopo.

Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione Cogeme Onlus è costituito





- dai redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione non destinati all'incremento dello stesso;
- da donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- da beni mobili ed immobili che verranno eventualmente acquistati senza essere destinati ad incrementare il patrimonio;
- da contributi ricevuti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti locali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da contributi ricevuti da persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali altri contributi del Fondatore;
- dalle entrate delle attività della Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Membri della Fondazione

I membri che costituiscono la Fondazione Cogeme Onlus si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti fondatori e Partecipanti.

Art. 7

Fondatore

È Fondatore la società Cogeme S.p.a.

Art. 8

Partecipanti Fondatori e Partecipanti

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione o anche al Fondo di gestione, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Possono divenire Partecipanti, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali ed immateriali.

Art. 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione Cogeme Onlus:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Segretario;
- il Revisore legale.

Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente e Consigliere di amministrazione sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio e regolarmente documentate, e salvo che alcuno di essi sia stato chiamato alla carica di Segretario.

Art. 10

Presidente

Il Presidente della Fondazione Cogeme Onlus è nominato dal Fondatore in occasione della nomina del Consiglio di amministrazione. La sua carica, come quella dei Consiglieri, è rinnovabile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio; a lui compete:

- stabilire la progettualità, gli indirizzi e le attività della Fondazione;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di amministrazione, determinandone l'ordine del giorno;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
- firmare gli atti della Fondazione;
- esercitare i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione non riservati alle competenze del Consiglio di amministrazione ai sensi dello Statuto;
- adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di pertinenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva;
- curare le relazioni con il Fondatore, i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti, gli enti, le istituzioni, le imprese pubbliche o private e gli altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può delegare i membri del Consiglio di amministrazione e/o il Segretario.

Art. 11

Vice Presidente

Il Vice Presidente della Fondazione Cogeme Onlus è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti nella seduta di insediamento.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, e con tutte le sue deleghe ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il semplice intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cogeme Onlus è nominato dal Fondatore ed è composto da 10 (dieci) membri, di cui:

- 8 (otto) scelti tra i sindaci e/o le persone residenti nei Comuni soci del Fondatore Cogeme S.p.a.; tra i predetti 8 (otto) membri, è comunque possibile per il Fondatore nominare 3 (tre) membri, anche non residenti nei Comuni soci, purché appartenenti ai Partecipanti Fondatori e/o Partecipanti e a gruppi e/o realtà associative cui la Fondazione, ai sensi dell'art. 3, potrà concorrere;

- 2 (due) scelti tra i componenti il Consiglio di amministrazione del Fondatore Cogeme S.p.a.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un Consigliere delegato.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo di 5 (cinque) esercizi e cessano quando il bilancio dell'ultimo esercizio è stato approvato, a condizione che, a tale data, il nuovo Consiglio di



amministrazione sia stato ricostituito.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere rinominati. In caso di cessazione dall'incarico, alla sostituzione del Consigliere provvede il Fondatore; il nuovo Consigliere scadrà con quelli in carica al termine naturale del mandato.

Il Consiglio di amministrazione decade quando viene meno la maggioranza dei suoi membri; spetta al Fondatore la sua ricostituzione ai sensi del presente articolo.

Art. 13

Adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cogeme Onlus è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero su richiesta di almeno 5 (cinque) consiglieri, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno, mediante mezzo idoneo che ne attesti la ricezione, fatto pervenire almeno 3 (tre) giorni prima di quello della riunione. Nei casi di urgenza, il termine suddetto può essere ridotto a 1 (uno) giorno.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di amministrazione si reputa costituito regolarmente quando sono presenti tutti i componenti l'organo amministrativo.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione è consentita la partecipazione anche in video e/o audio conferenza e in collegamento telefonico. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e l'approvazione dei verbali; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e seguire la discussione, intervenire, ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 14

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cogeme Onlus è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Art. 15

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cogeme Onlus ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nei termini previsti dallo Statuto ivi comprese eventuali proroghe così come previsto dall'art. 18 del presente Statuto;
- approva il programma annuale delle attività proposto dal Presidente;
- individua le azioni da svolgere per la realizzazione del suddetto programma;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti



e le alienazioni di beni immobili e mobili registrati e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti del presente Statuto;

- delibera la costituzione ovvero la partecipazione a società, associazioni, enti e istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi e coerenti con quelli della Fondazione;
- provvede alla nomina del Segretario stabilendone per detto incarico la durata, il trattamento contrattuale, il compenso/indennità ed eventuali poteri di firma necessari all'espletamento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di Onlus;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico e economico;
- può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'art. 8 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti, procede alla relativa nomina e all'eventuale revoca;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dallo Statuto.

Art. 16

Segretario

Il Segretario della Fondazione Cogeme Onlus è nominato dal Consiglio di amministrazione che ne stabilisce per detto incarico la durata, il trattamento contrattuale, il compenso/indennità ed eventuali poteri di firma necessari all'espletamento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di Onlus. La durata dell'incarico del segretario è definita in funzione della durata del mandato del Presidente in carica.



Il segretario, nell'esercizio del proprio incarico:

- cura la gestione organizzativa ed amministrativa della fondazione, nonché l'organizzazione e promozione di singole iniziative predisponendone i mezzi;
- dà esecuzione, nelle materie di competenza, alle delibere del Consiglio di amministrazione;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione della Fondazione;
- assicura la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, accompagnati da una relazione annuale sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate;
- cura il coordinamento e controllo degli uffici della Fondazione e del personale della stessa;
- è responsabile del coordinamento e controllo degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;
- partecipa, senza diritto di voto se non è Consigliere, alle riunioni del Consiglio di amministrazione svolgendo le funzioni di Segretario dello stesso.

Art. 17

Revisore legale

Il Revisore legale della Fondazione Cogeme Onlus è nominato



Fondatore tra i componenti del Collegio sindacale di Cogeme S.p.a. iscritti al Registro dei Revisori legali, di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Revisore legale dura in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio ed è rieleggibile.

Il Revisore legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 18

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione Cogeme Onlus decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio e entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio preventivo può essere prorogata oltre il 31 dicembre ma entro e non oltre l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque entro il 30 aprile dell'esercizio successivo. Nella gestione dell'esercizio successivo fino all'approvazione del bilancio preventivo non è possibile compiere atti di straordinaria amministrazione, essendo consentita solo l'ordinaria gestione delle attività della Fondazione.

Qualora persistano particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può essere prorogata sino al 30 giugno dell'esercizio successivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni di spesa e assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratte che eccedono i limiti degli stanziamenti approvati debbono essere ratificati dal Consiglio di amministrazione.

Gli avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per ripianare eventuali disavanzi di gestione precedenti, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione Cogeme Onlus per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, a fini di pubblica utilità sentito l'organo controllo di cui all'art. 3, comma 190 della 20.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20

Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto della Fondazione Cogeme Onlus si rinvia alle norme previste dall'ordinamento vigente.

